

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFFICIO PER LA PREVENZIONE INCENDI E RISCHIO INDUSTRIALE**

PROT. n. 0005144

Roma, 08 aprile 2021

Oggetto: D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all'ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la nota del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Prot. M_INF_n. 3499 del 6 aprile 2021 con la quale sono fornite indicazioni in merito all'individuazione della lunghezza delle gallerie, ai fini dell'applicazione dei requisiti minimi di sicurezza di cui all'allegato 2 del D.Lgs. n. 264/2006, con particolare riferimento alle gallerie a due fornici monodirezionali di differente lunghezza.

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI
COMMISSIONE PERMANENTE PER LE GALLERIE

PROT. n. 0003499

Roma, 06 aprile 2021

Oggetto: D.lgs. n. 264/2006 – Attuazione della Direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea. Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all’ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza.

L’attività istruttoria svolta da questa Commissione sulle soluzioni adottate dai Gestori per la realizzazione delle misure di sicurezza ex articolo 3 del D.lgs. n. 264/2006 (di seguito Decreto), ha evidenziato la necessità di definire i criteri per l’individuazione della lunghezza delle gallerie ai fini dell’applicazione dei requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato 2 del Decreto, con riferimento alle gallerie a due fornici monodirezionali su strade a doppia carreggiata con fornici di diversa lunghezza. Trattasi, invero, di una questione annosa sulla quale la Commissione non ha ancora formulato un indirizzo interpretativo.

Tuttavia, anche alla luce della prossima trasmissione dei progetti per l’attuazione delle misure di sicurezza nelle gallerie al fine di averne l’approvazione da parte di questa Commissione, già richiamata con nota n. 3616 del 14 Maggio 2020, si ritiene opportuno e indifferibile provvedere al riguardo, rappresentando quanto segue.

Sulla base dell’inequivoco lessico adottato nel Decreto e in particolare nell’Allegato 2 al Decreto medesimo, assunto che:

- l’oggetto di applicazione del Decreto è la **galleria**;
- il “*fornice*” è un’entità fisica che può qualificarsi esso stesso come galleria (v. galleria a singolo fornice) o come parte di un complesso costituito da più fornici (es. galleria a doppio fornice), e che quindi **la galleria è un elemento infrastrutturale che può essere composto da uno o più fornici**;
- rientrano nel campo di applicazione del Decreto le gallerie *di lunghezza superiore a cinquecento metri* (articolo 1, comma 2, del Decreto), e che quindi l’elemento discriminante per determinare l’applicabilità o meno del Decreto è la definizione della lunghezza della galleria;
- la lunghezza della galleria è definita come “*la lunghezza della corsia di circolazione più estesa, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati*” (articolo 2, comma 1, lettera c del Decreto);
- nelle gallerie composte da più fornici, i fornici costituiscono una *parte di galleria* e in quanto tali contribuiscono, con la *lunghezza della corsia di circolazione più estesa*, a definire la lunghezza della galleria di cui costituiscono una parte;

viene definito il principio secondo cui,

la lunghezza della galleria è da assumere pari alla lunghezza della corsia di circolazione più estesa del fornice più lungo, misurata tenendo conto della parte di galleria continuativamente chiusa su quattro lati.

Non si rintracciano elementi della norma che possano contraddire questo principio.

Peraltro, l’applicazione del principio è a favore del *garantire un livello minimo sufficiente di sicurezza agli utenti della strada nelle gallerie*, che costituisce esigenza inderogabile ai sensi dell’articolo 1 del Decreto.

Pertanto, l’applicazione del principio comporta che, nel caso di gallerie con fornici di differente lunghezza, dovranno essere applicati in entrambi i fornici i requisiti minimi indicati dal Decreto in funzione della lunghezza della galleria e quindi della lunghezza del fornice più lungo. Ne consegue (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) in caso di almeno un fornice di lunghezza $L > 3.000$ m, l’applicazione in entrambi i fornici dei requisiti di installazione di un Centro di controllo, di *impianti di sorveglianza con telecamere e un impianto di rilevamento automatico degli incidenti stradali (ad esempio arresto di veicoli) e/o degli incendi*, laddove il volume di traffico sia superiore a 2.000 veicoli (al giorno) per corsia;
- b) in caso di almeno un fornice di lunghezza $L > 1.500$ m, l’applicazione in entrambi i fornici di *passaggi idonei per consentire l’accesso dei veicoli adibiti ai servizi di pronto intervento, con interdistanza non superiore a 1.500 m*;
- c) in caso di almeno un fornice di lunghezza $L > 1.000$ m, l’applicazione in entrambi i fornici di semafori nonché *impianti per ritrasmissioni radio ad uso dei servizi di pronto intervento e un impianto di ventilazione meccanica* laddove il volume di traffico sia superiore a 2.000 veicoli (al giorno) per corsia. In quest’ultima condizione, nelle gallerie esistenti deve essere anche *valutata la fattibilità e l’efficacia* della realizzazione di nuove uscite di emergenza;

d) in caso di almeno un fornice di lunghezza $L > 500$ m, l'applicazione in entrambi i fornici dei requisiti minimi di sicurezza indicati dall'Allegato 2 del Decreto.

Quindi, in linea generale, il fornice definito "corto", in quanto diverso dal fornice di maggior sviluppo che determina la lunghezza della galleria, è oggetto dell'applicazione delle misure di sicurezza implementabili ex Allegato 2 del Decreto, tenuto conto che appartiene ad una galleria di lunghezza superiore alla sua lunghezza fisica e pari alla lunghezza del fornice più lungo della galleria.

Ne consegue che in caso di fornice "corto" di lunghezza inferiore o uguale a 500 m (punto d), questo debba comunque essere considerato rientrante nell'ambito di applicazione del Decreto.

Analogo criterio può valere nel caso di fornici di galleria su strade con più di due carreggiate.

Eccezione al principio esposto, può essere riconosciuta nel caso in cui il fornice "corto" sia **totalmente indipendente** dal corrispondente fornice sulla carreggiata opposta dal punto di vista della sicurezza degli utenti della strada, sia dal punto di vista dei requisiti minimi di sicurezza strutturali e impiantistici, sia dal punto di vista funzionale e per quanto attiene le procedure di gestione, sia in condizioni di esercizio ordinario sia in condizioni di emergenza e, pertanto, tale che il "*sistema galleria*" (secondo la definizione dell'Allegato 1 del Decreto) individuato ai fini della valutazione delle prestazioni di sicurezza del fornice, non comprenda il corrispondente fornice sulla carreggiata opposta.

Infine, nel caso di cui al punto d), la Commissione ritiene che il fornice "corto" debba essere oggetto di integrale applicazione del Decreto laddove la sua lunghezza sia superiore alla minima interdistanza massima tra requisiti minimi di sicurezza, individuata dalla norma in 250 m.

Al di sotto dei 250 m di lunghezza, residuano misure che il Gestore dovrà implementare, salvo motivatamente richiedere, laddove possibile dalla norma, l'applicazione dell'articolo 3 comma 2 del Decreto.

Resta intesa la piena responsabilità del Gestore di disporre specifiche misure, laddove necessario, *allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione* ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del "Nuovo Codice della strada" – D.lgs. n. 285/1992, anche in ragione della presenza del fornice più lungo.

Per i fornici "corti" dovranno comunque essere adottate tutte le disposizioni di sicurezza per le gallerie applicabili da diversa normativa cogente (es. D.M. 14 Settembre 2005 "Norme di illuminazione delle gallerie stradali").